

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E LA FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER,  
PER ATTIVITA' di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

**e**

**la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer** di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Firenze, viale Pieraccini 24 Codice Fiscale e partita IVA 94080470480, rappresentato dal Presidente Dr. Marco Carrai, nato a Firenze il 16/03/1975;

**premessso**

**che**, la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer con nota prot. n. 250/2024, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria da svolgere in favore dei dipendenti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e dei soggetti equiparati a norma di legge, da parte del medico competente ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e sim;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta della Fondazione con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alla Fondazione la continuità nella salvaguardia della salute dei lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria ed in particolare attività di medico competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m., da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.

**ART. 2 - Sede**

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi della Fondazione, che mette a disposizione i locali ed il supporto infermieristico necessario.

**Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario

di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e la Fondazione.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa **Raffaella Giannini**, Direttore della SOC Gestione della Responsabilità Sanitaria, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni sia di medico competente di cui alla presente convenzione, vengono individuati professionisti di riferimento il dott. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, e la Dr.ssa **Carla Fiumalbi**, dirigente medico a rapporto esclusivo assegnato alla SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti. Si dà atto che le funzioni suddette potranno essere svolte anche da ulteriori professionisti a rapporto esclusivo assegnati alla SOS Medicina preventiva in possesso dei necessari requisiti ed a seguito di specifica nomina. Vengono inoltre assegnate al Dr. **Alessandro Mani**, le funzioni di coordinamento delle attività, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/2008. La Fondazione individua il referente aziendale cui affidare la gestione della convenzione nella persona di **Patrizia Gianassi** Responsabile Amministrativa.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere: in particolare si stimano, su base annua, **nr. 15/20 ore** per lo svolgimento delle attività proprie del medico competente.

5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione

della Fondazione e comunque d'intesa con il referente delle attività dell'Azienda nonché con il professionista aziendale con funzioni di coordinamento.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

### Art. 4 - Tariffe

1. La Fondazione si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 107,00**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte della Fondazione dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 90,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso la Fondazione verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte della Fondazione, in modo che vengano

attestati, con cadenza mensile, i nominativi dei dirigenti dell'Azienda, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Libera professione dell'Azienda.

**4.** Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dalla Fondazione, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

**5.** I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte della Fondazione.

**6.** La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

### **Art. 5 - Responsabilità**

**1.** L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la Fondazione.

**2.** La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico della Fondazione, beneficiaria delle prestazioni. L'Azienda e la Fondazione saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

**3.** La Fondazione, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai

sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

**Art. 6 – Trattamento dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

**Art. 7 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed ha validità annuale e potrà essere rinnovata previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti per un ulteriore anno alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

**Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. Il presente atto consta di n. 8 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto la Fondazione dell'Ospedale Meyer ETS è un ente del terzo settore iscritta al Registro RUNTS della Regione Toscana (rep. N. 117056; CF 94080470480) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del

D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata.

4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro  
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari  
\_\_\_\_\_

Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer  
Il Presidente

Dr. Marco Carrai  
\_\_\_\_\_